

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VECCELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1967

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le « Regole della Magnifica Comunità di Cadore »

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1948 un apposito decreto legislativo (3 maggio 1948, n. 1104) ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto pubblico alle « Regole » della Magnifica Comunità di Cadore e ha dettato talune norme generalissime circa l'utilizzazione dei beni silvo-pastorali già in loro godimento.

Le regole del Cadore sono associazioni antichissime, rette da vecchi « laudi » o statuti e composte da tutti i capifamiglia iscritti nell'apposita anagrafe; la loro importanza, nell'economia della regione, è sempre stata notevolissima, perchè alle Regole spetta l'amministrazione di un imponente patrimonio silvo-pastorale, ritenuto proprietà collettiva delle famiglie regoliere e destinato sia al soddisfacimento diretto dei diritti di godimento dei regolieri, sia al finanziamento delle opere di utilità collettiva dei rispettivi territori.

Il decreto legislativo del 1948 interveniva assai utilmente per salvaguardare e per meglio tutelare gli interessi collettivi connessi all'amministrazione di questi beni. A tal fine, in particolare, i beni immobili pertinenti all'attività silvo-pastorale delle Regole sono stati dichiarati inalienabili, indivisibi-

li e vincolati in perpetuo alla loro destinazione (articolo 2); è stato stabilito inoltre che i proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni pertinenti alle Regole, dopo che siano stati soddisfatti i diritti di godimento (pascolo, legnatico e « rifabbrico ») delle famiglie regoliere, non possono essere divisi fra i partecipanti alla Regola, ma debbano essere impiegati o nella forma di contributo finanziario al bilancio comunale, o con l'assunzione diretta e gratuita, da parte della Regola, di compiti e di oneri compresi tra le funzioni e le spese obbligatorie del Comune (articoli 2 e 4). Al Comune, infine, l'assemblea dei regolieri può sempre delegare l'amministrazione dei propri beni silvo-pastorali, ove essa ritenga più opportuno non costituire propri organi; anche in tal caso però dovranno essere osservate, da parte del Comune, le norme fissate dagli antichi « laudi » o statuti (articolo 3).

Il presente disegno di legge, che il proponente si onora di presentare all'esame del Senato, è costituito da una breve disposizione aggiuntiva, con la quale si vuole colmare la lacuna che il legislatore del 1948 ha lasciato, certo inavvertitamente, nell'articolo 2 del disegno di legge citato. Questo

articolo 2, infatti, dopo aver stabilito — come si è già ricordato — che « i beni immobili pertinenti all'attività silvo-pastorale delle Regole sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione », non ha indicato se ed eventualmente attraverso quale procedimento è possibile svincolare, in casi di particolare necessità, singoli e determinati beni rientranti in quella categoria, dal regime pubblicistico cui essi sono stati assoggettati.

Per effetto di tale omissione e in considerazione del fatto che a suo tempo ogni Regola ha dovuto presentare alla Prefettura l'elenco particolareggiato dei propri beni, con ogni indicazione utile agli effetti catastali (articolo 4, lettera *b*, del disegno di legge), si è prodotta una cristallizzazione assoluta nella condizione giuridica di tali beni, che impedisce oggi qualunque operazione, anche la più necessaria, di diversa utilizzazione di singoli beni delle Regole. In tal modo l'applicazione della norma approvata nel 1948 è andata ben al di là delle intenzioni del legislatore, il quale non voleva certo un simile risultato: basta ricordare che anche per i beni compresi nel demanio dello Stato o degli Enti territoriali minori la Regola dell'inalienabilità non è assoluta, giacchè la legge prevede altresì i procedimenti opportuni per ottenere, in casi particolari, la sdemanializzazione del bene e la possibilità quindi di una sua diversa utilizzazione.

Un'analoga necessità si profila, sempre più urgentemente, anche per i beni delle Regole. Lo stesso razionale sfruttamento di questo patrimonio, nonchè talune esigenze di sviluppo industriale o turistico della zona, esigono talvolta l'alienazione, ovvero un mutamento nella destinazione di singoli beni.

Sembra opportuno, dunque, che la legge lo consenta, indicandone al tempo stesso i limiti e le condizioni, così da impedire abusi e soprattutto di assicurare che da tali operazioni il patrimonio complessivo di ciascuna Regola non subisca depauperamenti di sorta, ma riceva piuttosto miglioramenti od ampliamenti. È quanto stabilisce il presente disegno di legge, che mira a consentire infatti l'alienazione o il mutamento

di destinazione di beni silvo-pastorali delle Regole solo « per evidenti ragioni di interesse della Regola o di sviluppo industriale o turistico della zona » e semprechè si tratti di beni di limitata estensione rispetto al patrimonio complessivo della Regola; e che prescrive ancora l'obbligo di impiego del ricavato nell'acquisto di altri beni silvo-pastorali o di miglioramento fondiario di rimanenti beni.

Già attualmente gli statuti di alcune Regole sembrano consentire, previa approvazione della Giunta provinciale amministrativa e autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e foreste, ipotesi di alienazioni o di permuta di beni regolieri. I compilatori di questi statuti hanno mostrato così di ritenere applicabili a codesti beni l'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (riguardante il riordinamento degli usi civici) e l'articolo 39, secondo comma, del relativo regolamento d'esecuzione (regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332). Ma l'applicabilità di queste norme ai beni delle Regole è assai dubbia, specie dopo che il Consiglio di Stato, in un suo parere al Ministero per l'agricoltura e le foreste, ha espressamente riconosciuto che a seguito del decreto legislativo del 1948 i beni delle Regole sono sottratti alla legislazione sugli usi civici (Consiglio di Stato, sezione II, 14 aprile 1964, n. 525). D'altronde per tali beni è necessario che la valutazione circa l'opportunità dell'alienazione non sia rimessa *in toto* all'autorità amministrativa (come avviene nella legge del 1927), ma venga effettuata nel caso concreto sulla base di criteri e di principi fissati direttamente dalla legge: alla cui osservanza sia tenuta sia l'assemblea dei regolieri, sia l'autorità governativa di controllo.

La necessità di un'apposita norma legislativa sembra palese, infine, sotto un ultimo profilo. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha affermato che i beni silvo-pastorali chiamati dal decreto legislativo del 1948 « di pertinenza delle Regole », sono in realtà tuttora proprietà indivisa delle famiglie regoliere e ha riconosciuto di conseguenza, ad ogni regoliere, la legittimazione ad agire a tutela dei beni della Regola

(Consiglio di Stato, sezione IV, 22 gennaio 1964, n. 10). Pertanto, sino a quando una norma di legge quale quella che qui viene proposta non venga approvata, v'è sempre la possibilità che anche un solo regoliere possa opporsi e possa far invalidare alienazioni che pur sono di evidente interesse pubblico e che tutti gli altri regolieri hanno approvato.

Nell'emendamento all'articolo 2 proposto nel presente disegno di legge, sono fissati d'altronde i requisiti procedurali che assicurano la serietà e la ponderatezza della

deliberazione: e cioè un *quorum* particolarmente elevato nel numero dei presenti e nel numero dei voti favorevoli.

A questo stesso fine è previsto inoltre che la deliberazione venga approvata dalla GPA di Belluno, che è l'organo cui spetta già attualmente approvare gli statuti delle Regole.

Il proponente si augura che il Senato, consapevole dell'evidente interesse pubblico e della necessità di questo provvedimento, voglia sollecitamente approvarlo.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, sono inseriti i seguenti comma:

« Tuttavia, qualora ricorrano evidenti ragioni di interesse della Regola o di sviluppo industriale o turistico della zona, potrà essere deliberata l'alienazione o una diversa destinazione di singoli beni, purchè essi abbiano estensione limitata rispetto al patrimonio complessivo della Regola e purchè il ricavato sia impiegato nell'acquisto di altri beni silvo-pastorali o nel miglioramento fondiario dei beni già in godimento.

Per le Regole che hanno ottenuto l'approvazione dello statuto ed amministrano direttamente il proprio patrimonio, la deliberazione dovrà essere adottata dall'assemblea con l'intervento di almeno due terzi dei regolieri iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole di due terzi degli intervenuti in prima convocazione; o in seconda convocazione, da indirsi, con un intervallo di almeno quindici giorni, con l'intervento di almeno metà dei regolieri iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

Dove invece i beni regolieri sono amministrati per delega dal Comune, la deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere adottata con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri intervenuti.

In ogni caso la deliberazione dovrà essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Belluno, sentito il Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore ».